



**Interbrennero** spa

Interporto Doganale

Sede Legale in Trento, via Innsbruck 13-15

Codice fiscale - partita Iva – Registro Imprese n. 00487520223

Capitale Sociale: € 13.818.933,00 interamente sottoscritto e versato

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021**

## Sommario

Fonti normative e amministrative .....	3
Oggetto sociale e compagine sociale .....	7
Definizione di corruzione e struttura del PTPC .....	8
Obiettivi del Piano .....	10
Destinatari .....	10
Principali reati rilevanti.....	11
Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione .....	15
Valutazione del rischio .....	17
Programmazione della formazione del personale.....	18
Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi.....	18
Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.....	20
Codice di comportamento.....	21
Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower).....	22
Regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano.....	23
Previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello .....	23
Analisi del contesto.....	24
Sistema disciplinare .....	27
Trasparenza dati e documenti.....	27
<b>Allegati:</b> .....	29
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (parte generale e parte speciale comprensiva del codice di comportamento) rev. n. 3/2018 con allegati area societaria	

## Fonti normative e amministrative

La Legge del 06.11.2012, n. 190 reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed ha dato attuazione alla Convenzione ONU Di data 31.10.2003 ratificata dall'Italia con legge n. 116, di data 03.08.2009, ed alla Convenzione penale di Strasburgo contro la corruzione di data 27.01.1999 ratificata con legge n. 110, di data 28.06.2012, promuovendo e definendo strategie e metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, coerenti, altresì, con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali.

La legge n. 190/2012 ha, in particolare:

1. conferito il ruolo di autorità nazionale anticorruzione alla commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ANAC);
2. prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale quale organo governativo di coordinamento delle strategie e di predisposizione del piano nazionale anticorruzione. Il piano nazionale anticorruzione (PNA) è stato approvato dalla ANAC con delibera n. 72/2013 di data 11.09.2013;
3. prevista l'adozione di una serie di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni fra cui i piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), quali strumenti idonei a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti con l'adozione di specifiche misure di prevenzione che possano ricadere in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro;
4. stabilito all'art. 1, comma 34, legge n. 190/2012, che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e che, a sua volta, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducano ed implementino adeguate misure organizzative e gestionali al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

La Provincia Autonoma di Trento, in ossequio a quanto sopra, con successiva Nota del 25/10/2013, Prot. n. B001-AV73/2013 - 584493, ha comunicato alle Società di sistema, fra cui Interbrennero S.p.A., quale società partecipata, gli adempimenti di competenza in materia di anticorruzione con particolare riferimento a:

- a. alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione a partire da quello degli anni 2014-2016 e alla sua trasmissione all'ANAC;
- b. alla adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c. alla adozione del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal D.P.R. 62/2013.

Con il Protocollo d'intesa dd. 15.07.2014 (pubblicato in GURI 18.7.2014) tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno sono state adottate le Linee Guida per l'avvio della collaborazione tra Anac-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Le Linee Guida sono state redatte per agevolare la piena attuazione della L. 190/2012 e delle altre fonti normative che da essa derivano, incluse le novità normative approvate con la conversione in legge del D.L. 24.06.2014, n. 90.

Le Linee Guida ribadiscono l'importanza e il collegamento del PTPC e del PTTI per tutte le amministrazioni; ribadiscono altresì l'obbligo di adozione del PTPC e del PTTI non soltanto per le amministrazioni e gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs, 30.03.2001, n. 165 ma anche agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali.

Si segnala inoltre che, nel mese di dicembre 2014, l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito il "Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze". Il campo di applicazione del Documento risulta essere le società partecipate e/o controllata dal Ministero.

Il documento così si esprime circa il ruolo cui assegnare le funzioni e i poteri del RPC: *"Al fine di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, il Responsabile dovrà coincidere (in applicazione delle disposizioni della legge n. 190 del 2012, che prevede che il*

RPC sia un "dirigente amministrativo"), con uno dei dirigenti della società e dunque non con un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.

Gli organi di governo della società dovranno, quindi, nominare come RPC un dirigente in servizio presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività".

Nel corso del 2015 l'ANAC ha emanato la determinazione n. 8 del 17.06.2015 relativa alle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Nel richiamare la determinazione ANAC n. 8/2015, la determinazione n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento de Piano Nazionale Anticorruzione ha, quindi, dato indicazioni alle società e negli enti di diritto privato in controllo pubblico nel senso che le funzioni di RPC siano affidate ad uno dei dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

In seguito, è stato emanato il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nel corso dell'anno 2017 sono state approvate importanti normative in materia di prevenzione alla corruzione. Si tratta, in particolare dell'approvazione del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici), e della legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell'istituto innovativo del whistleblowing.

Con riferimento all'anno 2018 si segnala la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018).

In ambito della Provincia Autonoma di Trento, i dati delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico sono resi disponibili secondo quanto previsto dalla legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), utilizzando la struttura della sezione "amministrazione trasparente" allegata al decreto legislativo n. 33/2013.

Con comunicazione P.A.T. prot. n. 127925 di data 11.03.2016 si è proceduto ad informare le società controllate ed il Centro Servizi Condivisi dell'avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 45 del 29.01.2016, in base alla quale è stato adottato il piano di prevenzione della corruzione per la Provincia Autonoma di Trento in relazione al periodo 2016-2018 inserendo per le società in controllo pubblico provinciale uno specifico regime per la definizione dei modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio corruttivo.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la Provincia Autonoma di Trento in relazione al periodo 2017-2019 è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 119 del 27/01/2017 e con deliberazione n. 1034 del 30/06/2017, mentre quello per il periodo 2018-2020 è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 43 del 26/01/2018 e con deliberazione n. 706 del 27/04/2018.

Ai sensi delle nuove linee guida ANAC del 20 novembre 2017, per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, si fa presente che viene attribuita agli O.I.V. (organismi interni di valutazione) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni nonché di verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

Nomina idonea per l'O.I.V. di Interbrennero S.p.A. è stata individuata nell'Organismo di Vigilanza.

Quanto al Responsabile Prevenzione Corruzione, è stato individuato, ai sensi delle deliberazioni ANAC, nel Direttore e nel Presidente, mentre quale Responsabile Trasparenza risulta essere il Presidente di Interbrennero S.p.A.

## Oggetto sociale e compagine sociale

L'oggetto sociale di Interbrennero S.p.A. è la gestione dell'area dell'Interporto di Trento, dove sono presenti tutti i servizi necessari agli operatori del settore, ed attività accessorie e collaterali.

Pur essendo una società commerciale con scopo di lucro, la compagine sociale è prevalentemente rappresentata da enti pubblici, in particolare la società Interbrennero S.p.A. è partecipata e controllata dalla Provincia Autonoma di Trento (62,92%), tuttavia non sussiste alcun contratto di servizio con l'ente controllante e la società non rientra nel novero delle società strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

Con delibera n. 1794 del 30 agosto 2013 Interbrennero è stata esclusa dall'allegato A della legge provinciale n. 3/2006, in quanto non avente natura di Ente Strumentale e, per tale motivo, pur essendo soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento e destinataria delle direttive impartite alle società controllate con delibera della Giunta Provinciale nr.588 del 17 aprile 2014, non è tenuta al rispetto delle direttive agli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia in materia di personale, di cui alla Parte II dell'Allegato E della citata delibera, fatta eccezione di quanto previsto ai punti A1 e A2 limitatamente al personale diverso da quello del settore operativo e diverso dal personale impiegatizio addetto al settore commerciale, A5, A6, A7, e al punto G1 del citato allegato E, parte II.

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della composizione del capitale sociale di Interbrennero S.p.A.:



## Definizione di corruzione e struttura del PTPC

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 di Interbrennero S.p.A. si articola:

- ✦ nel Piano per la prevenzione della corruzione, che ne costituisce il documento programmatico, individuando strategie e metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione;
- ✦ nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, facendo specifico riferimento alle previsioni in materia di anticorruzione;
- ✦ nel Codice di Comportamento della Società di cui al menzionato D.Lgs. 231/2001;
- ✦ nel Mansionario del personale di Interbrennero S.p.A.,
- ✦ nella Check list contenuto minimo Modello di OGC ex D. Lgs. 231/2001;
- ✦ nel Documento di Analisi - Valutazione del rischio attività, ex art. 16, co. 1, L. 190/2012;
- ✦ nelle molteplici procedure gestionali, operative, organizzative e formative della Società, richiamate nel presente documento.

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il Consiglio di Amministrazione di Interbrennero S.p.A. deve approvare e conseguentemente adottare il presente Piano Triennale, predisposto dal Direttore e dal Presidente quale Organo Responsabile dell'Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.



Le funzioni di supporto e i referenti devono improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

Qualora individuate, le funzioni di Referenti saranno oggetto di formalizzazione e di specifica formazione.

Tutte le predette nomine interne non comportano per Interbrennero S.p.A. alcun aggravio di spesa.

I principali compiti del RPC sono i seguenti:

- presentare al Consiglio di Amministrazione (organo di indirizzo politico), entro il termine annuale fissato da ANAC, il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- successivamente all'approvazione e adozione del predetto piano triennale, seguire le disposizioni previste dall'ANAC e alla Provincia Autonoma di Trento;
- definire, annualmente, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il personale particolarmente esposto alla corruzione deve essere formato sui temi dell'etica e della legalità con cadenza periodica;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- entro il termine annuale fissato da ANAC, il RPC pubblica nel sito web di Interbrennero S.p.A. la relazione annuale, secondo il modulo definito da ANAC, e la trasmette al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- nei casi in cui il Consiglio di amministrazione lo richieda, il RPC riferisce sull'attività svolta.

## Obiettivi del Piano

Il presente Piano mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi astrattamente configurabili in Interbrennero S.p.A., promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi etici fondamentali dell'agire umano, quali, in principalità: legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità.

## Destinatari

Sono destinatari del presente Piano:

- gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale ed Assemblea dei Soci)
- il Direttore Generale
- i Responsabili dei diversi Settori aziendali
- il personale dipendente o a disposizione della Società
- i collaboratori, interni o esterni
- il responsabile per l'attuazione della prevenzione della corruzione
- l'Organismo di Vigilanza.

La struttura organizzativa di Interbrennero S.p.A. si compone dei seguenti uffici e funzioni, ai quali è preposto un responsabile:

n. 1 *direzione* (dott. Flavio Maria Tarolli)

n. 1 *segreteria generale e assicuratore qualità, sicurezza, ambiente* (dott.ssa Chantal Tonini)

uffici di *staff*:

- ufficio amministrazione e controllo gestione (rag. Claudio Apollonia)
- ufficio acquisti generali (dott.ssa Chantal Tonini)
- ufficio commerciale, marketing, acquisti marketing (dott.ssa Chantal Tonini)
- ufficio manutenzione acquisti, manutenzione e sicurezza (sig. Renzo Ferrari)
- ufficio servizi intermodali (sig. Vigilio Filippi)
- ufficio servizi autoportuali (rag. Alessandro Ghirardini)

Risultano affidate esternamente la funzione di medico competente e di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, mentre il RSPP è interno (sig. Renzo Ferrari).

Le mansioni di dettaglio di ciascuna direzione/ufficio/funzione sono riportate nelle schede di dettaglio del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 riprodotto in allegato del presente PTPC.

## Principali reati rilevanti

Secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il concetto di corruzione preso a riferimento nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

I reati rilevanti ed astrattamente configurabili in Interbrennero S.p.A., in relazione a fenomeni corruttivi prevalentemente nell'ambito dei rapporti con la P.A., sono indicativamente i seguenti:

- i. articolo 24, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ii. articolo 24 bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad

- intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- iii. articolo 24-ter, Delitti di criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- iv. articolo 25, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e peculato (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322- bis c.p.);
- v. articolo 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: falsità e alterazione di monete e spendita di monete falsificate (artt. 453, 454, 455 c.p.), falsificazione di valori in bollo (art. 459 c.p.), contraffazione, falsificazione o detenzione di filigrana (artt. 460 e 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); dopo l'estensione del luglio 2009, tale norma si applica anche agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- vi. articolo 25-bis.1, Delitti contro l'industria ed il commercio: turbativa e frodi contro l'industria (artt. 513, 513-bis e 514 c.p.), frodi in commercio (artt. 515, 516 c.p.) e vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517, 517-bis, 517-ter e 517-quater c.p.);
- vii. articolo 25-ter, Reati societari (buona parte di quelli oggetto della revisione legislativa del 2002): false comunicazioni sociali, anche in danno della società dei soci e dei creditori, (artt. 2621 e 2622 c.c.), fatti di cui all'art. 2621 c.c. di

lieve entità, falso in prospetto (ex art. 2623 c.c.)<sup>1</sup>, reato di impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), reato di formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c., ora art. 173 bis d.lgs. 58/1998), indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)<sup>2</sup>. La responsabilità

---

<sup>1</sup> L'art. 34 della legge 262/2005 ha abrogato il reato presupposto precedentemente previsto dall'art. 2623 c.c. ovvero il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all'interno del corpo normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 all'art.173 bis. Orbene, l'art. 25 ter d.lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623, co. 1 (art. 25 ter, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, co. 2 (art. 25 ter, lett. e). Secondo parte della dottrina il difetto di coordinamento non sarebbe affatto irrilevante, tanto da interrogarsi se, dopo la menzionata modifica del falso in prospetto, residua ancora la possibilità di imputare questo delitto per configurare una responsabilità amministrativa in capo ad una persona giuridica. Altri autori ritengono che la responsabilità dell'ente collettivo in relazione all'illecito de quo, non sarebbe venuta meno per effetto delle modifiche all'impianto sanzionatorio del TUF apportate dalla legge sul risparmio. Secondo questa tesi, l'art. 25 ter d.lgs. 231/2001 opererebbe un rinvio non soltanto formale al reato di falso in prospetto (così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 Cod. civ.), bensì un rinvio recettizio concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione.

<sup>2</sup> Il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", ha abrogato l'articolo 2624 del c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), contemplato dall'articolo 25-ter, comma 1, lettere f) e g), del D.Lgs. 231/2001 fra i reati societari costituenti presupposto del relativo illecito amministrativo.

Il nuovo decreto ha introdotto nel contempo, all'articolo 27, la fattispecie criminosa di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale di cui si riporta in appresso la previsione: "1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto".

- amministrativa della società in relazione alla commissione dei predetti reati insorge solamente se le fattispecie delittuose sono commesse nell'interesse dell'ente (e non anche a vantaggio, come per le altre fattispecie rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/2001);
- viii. articolo 25-sexies, Abusi di mercato (i c.d. di "market abuse"): insider trading e manipolazione del mercato, fattispecie di reato introdotte a seguito dell'estensione del d.lgs. 231/2001 alle ipotesi di reato contenute negli articoli 184-187 del d.lgs. 58/1998 (cosiddetto T.U.F.);
  - ix. articolo 25-septies, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: si tratta delle fattispecie di reato previste dagli artt. 589 e 590 c.p.;
  - x. articolo 25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 648-ter e 648-ter.1 c.p.);
  - xi. articolo 25-novies, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ovvero; i delitti di cui agli artt. 171 primo comma, lettera a-bis, terzo comma, 171-bis (comprendendo questo reato anche la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore e la detenzione a fini imprenditoriali dei medesimi sprovvisti del contrassegno SIAE), 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge sul Diritto di Autore (l. n. 633 del 25.4.1941 come successivamente modificata ed integrata);
  - xii. articolo 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: relativo al reato di cui all'art. 377-bis del c.p.;

---

L'articolo 37, comma 35, del D.Lgs. del 2010 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori. La fattispecie penale prevista dal comma secondo dell'articolo 2625 del codice civile (impedito controllo) è contemplata dall'articolo 25-ter, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 231/2001 fra i reati societari costituenti presupposto del relativo illecito amministrativo. Il D.Lgs. 39/2010 ha, nel contempo, introdotto le fattispecie dell'illecito (amministrativo e penale) di impedito controllo di cui si riporta in appresso la previsione: "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

- xiii. articolo 25-undecies, Reati ambientali: danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 727-bis c.p.), uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (art. 733-bis c.p.), violazioni in materia di scarichi (art. 137 d.lgs. 152/2006, commi 2, 3, 5, 11, 13), gestione illecita di rifiuti (art. 256 commi 1 lett. a e b, 3, 4, 5 e 6 primo periodo, d.lgs. 152/2006), omessa bonifica (art. 257, commi 1 e 3, d.lgs. 152/2006), predisposizione e uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, d.lgs. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006), gravi violazioni della normativa sul SISTRI (art. 260-bis, d.lgs. 152/2006), violazione dei valori di qualità dell'aria (art. 279 c. 5, d.lgs. 152/2006), reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 6, comma 4, reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis comma 1, l. n. 150/1992), violazioni delle disposizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono (art. 3, comma 6, l. n. 549/1993), reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 d.lgs. 202/2007), inquinamento ambientale (art. 452- quater c.p.);
- xiv. art. 10 della l. n. 146/2006, relativo ai reati transnazionali di associazione per delinquere, associazione mafiosa, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché i reati di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998.

## Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione

Le attività che possono essere considerate foriere di rischi di corruzione, limitatamente a quelle ritenute di pubblico interesse ai sensi dell'art. 1, co. 34, legge 190/2012, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16 della stessa legge, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società, sono prevalentemente

individuabili in quelle che portano i vertici aziendali, nonché tutti coloro che operano sotto la direzione e vigilanza di costoro, ad intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. E ciò anche qualora i suddetti rapporti trovino causa nelle attività svolte in outsourcing in favore delle società controllate. Conseguentemente, nell'ambito dei possibili rapporti con la P.A., possono essere individuate le seguenti tipologie di attività a rischio:

- ⤴ Gestione dei lavoratori dipendenti, in particolare nei processi di assunzione e progressione di carriera del personale, di sviluppo delle risorse umane, della progressione di carriera, del conferimento di incarichi di collaborazione;
- ⤴ Rapporti con la pubblica amministrazione di carattere generale per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale, quali procedure autorizzative, concessioni, nulla-osta, altri provvedimenti abilitativi necessari per lo svolgimento delle attività statutarie;
- ⤴ Rapporti con la pubblica amministrazione aventi ad oggetto procedimenti ispettivi e di vigilanza, ad esempio in materia ambientale, fiscale, previdenziale, sanitaria, oppure procedimenti amministrativi e giudiziari, come contenziosi di natura civile, penale, amministrativa, tributaria e di lavoro;
- ⤴ Rapporti con la pubblica amministrazione volti alla richiesta di finanziamenti, contributi o altre sovvenzioni pubbliche, per l'acquisto di macchinari, materiali, ecc.;
- ⤴ Trasmissione alla pubblica amministrazione di documenti e dichiarazioni aventi efficacia probatoria, anche attraverso strumentazione informatica, quali certificazioni relative alla pericolosità delle merci trasportate, documenti doganali e ferroviari, documentazione inerente la situazione economico-finanziaria e contabile;
- ⤴ Instaurazione con la pubblica amministrazione di rapporti aventi natura commerciale, quali locazione di immobili, ecc.;
- ⤴ Attribuzione di incarichi professionali ad amministratori e consulenti;
- ⤴ Negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento o la vendita di beni/servizi mediante gare di appalto;
- ⤴ Procedure per l'acquisizione di beni e servizi, e gestione dei relativi contratti;



- ⤴ Elaborazione e redazione del bilancio ed altre informazioni e comunicazioni obbligatorie;
- ⤴ Transazioni di natura finanziaria ed investimenti con soggetti terzi, con trasferimento od utilizzo di beni o disponibilità finanziarie.

## Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata in base alle possibili combinazioni, derivanti dalla moltiplicazione della probabilità media con l'impatto medio, come riportato nella seguente tabella:

CALCOLO DEI VALORI DI RISCHIO			IMPATTO					
			Nessuno	Marginale	Minore	Soglia	Serio	Critico
			0	1	2	3	4	5
PROBABILITA'	Nessuna	0	0	0	0	0	0	0
	Improbabile	1	0	1	2	3	4	5
	Poco probabile	2	0	2	4	6	8	10
	Probabile	3	0	3	6	9	12	15
	Molto probabile	4	0	4	8	12	16	20
	Altamente probabile /Accaduto	5	0	5	10	15	20	25

I valori del rischio riportati nella tabella di cui sopra sono stati a loro volta suddivisi nella seguente "scala del rischio":

SCALA DEL RISCHIO	VALORE MINIMO (maggiore di)	VALORE MASSIMO (minore di / uguale a)	DEFINIZIONE DEL RISCHIO
		0	1
	1	6	Basso
	6	12	Medio
	12	16	Elevato
	16	25	Critico

In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal PNA, nel Piano sono stati inseriti tutti i processi, compresi quelli che, a valle della valutazione del rischio, hanno espresso un rischio basso ovvero irrilevante.

A seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione indicate nel piano, la valutazione del rischio ivi riportata, risultante dalle schede allegate, rappresenta l'indicazione del rischio residuo, che risulta basso.

Anche nel Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 vengono considerati i rischi dei fenomeni corruttivi, di conseguenza viene richiamato totalmente, in ossequio alla Legge Anticorruzione.

## Programmazione della formazione del personale

La società Interbrennero S.p.A. programma, secondo le indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione e nell'ambito del proprio Piano formativo, interventi di aggiornamento per tutto il personale sui temi dell'integrità morale, legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione, avvalendosi di soggetti qualificati e destinandovi adeguate risorse finanziarie.

## Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi

Interbrennero S.p.A. intende prevenire i fenomeni corruttivi attraverso le seguenti strategie e procedure:

- ⤴ Pubblicazione del Piano per la prevenzione della corruzione sul sito web istituzionale;
- ⤴ Monitoraggio specifico da parte dell'Organismo sul rispetto e l'implementazione: del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, del Codice di Comportamento e del Piano per la prevenzione della corruzione; l'Organismo di Vigilanza provvederà a programmare detta specifica attività;
- ⤴ Verifica del rispetto delle deleghe;
- ⤴ Ricognizione di tutte le procedure e/o specifiche attività amministrative "sensibili", in capo ai Responsabili dei diversi Settori aziendali interessati;
- ⤴ Verifica dell'efficacia del Piano, con periodicità annuale ed eventuale, conseguente suo aggiornamento ed implementazione qualora necessario.

I modelli di organizzazione e gestione, adottati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, devono considerare anche il rischio di fenomeni corruttivi e presentare un contenuto minimo in merito a quanto segue:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative, con specifico modello disciplinare;
- f) regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- g) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;

Detti contenuti minimi sono già presenti nel Modello ex D. Lgs. 231/2001 di Interbrennero S.p.A. allegato al presente P.T.P.C.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione di Interbrennero S.p.A. persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La finalità primaria del P.T.P.C. è garantire nel tempo ad Interbrennero S.p.A., attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione tiene conto del vincolo connesso alla presenza di rapporti di lavoro di natura privatistica e all'assenza di dipendenti con contratto di diritto pubblico, che richiede adattamenti

alle pratiche diffuse per i dipendenti pubblici in generale e anche in tema di prevenzione della corruzione.

Si è. Inoltre, considerato che il numero di dipendenti di Interbrennero S.p.A., impegnati direttamente e specificatamente all'attività terminalistica condiziona il tempo dedicabile alla formazione, le reali possibilità di rotazione e la concreta possibilità di creare trasversalità di competenze amministrative pubbliche.

E' stato comunque verificato che, in ossequio alle linee guida ANAC, in Interbrennero S.p.A. vengono adottate misure alternative alla rotazione del personale, ove non possibile, ossia la cd. "segregazione delle funzioni" intesa come distinzione delle competenze, con la presenza di più operatori nell'ambito di una procedura.

Ciò in considerazione anche delle limitate risorse a disposizione per la formazione del personale e per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni.

## Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

La Società individua, quali idonee misure di prevenzione dei reati in questione, le seguenti modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie, peraltro già in essere:

- Separazione delle funzioni e dei ruoli, di responsabilità, di impulso, decisionali, esecutivi, di realizzazione e di controllo
- Segmentazione fra più operatori/funzionari dei processi (ai fini della loro condivisione, trasparenza e controllo)
- Formalizzazione delle fasi dei diversi processi
- Tracciabilità degli atti
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione
- Puntuale definizione dei poteri e delle deleghe
- Specifica attività di formazione ed informazione del personale
- Rotazione degli incarichi/distinzione delle competenze, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività

statutaria ed al perseguimento dei correlati obiettivi (rotazione comunque riferita alle posizioni non di vertice)

- Procedura per la gestione degli approvvigionamenti
- Procedura per la valutazione dei fornitori
- Procedura per la selezione del personale
- Procedura per la gestione delle Operazioni a Rischio
- Procedura per il caso di violazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e del Codice di comportamento da parte di soggetti terzi, con previsione di una clausola risolutiva espressa del correlato contratto
- Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, con specifiche e formalizzate procedure di selezione ed addestramento del personale, di eventuale riesame dei contratti, di comunicazione interna ed esterna, di valutazione e qualifica dei fornitori e di approvvigionamento aziendale.

Tali modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie, nei predetti termini e limiti, dovrà essere verificata, e se del caso ulteriormente programmata e calendarizzata, dall'Organismo di Vigilanza previo accordo con il Direttore Generale ed eventualmente con i Responsabili dei Settori aziendali interessati.

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato aggiornato e portato a conoscenza di tutti i dipendenti di Interbrennero S.p.A. ed è pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Anticorruzione e trasparenza".

L'organo responsabile di prevenzione alla corruzione ha dato notizia a tutti i dipendenti della disciplina della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower).

E' stata acquisita e aggiornata, da tutti i dipendenti e da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la dichiarazione di sussistenza/insussistenza di incompatibilità di incarichi prevista dal Codice di comportamento e ne ha dato notizia al Responsabile di Prevenzione alla Corruzione.

## Tutale del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower)

La materia è disciplinata dall'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui:

*"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

*4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".*

Il dipendente di Interbrennero S.p.A. che venga a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di una violazione, di un tentativo o sospetto di violazione, di illeciti, può quindi inviare una segnalazione scritta a Responsabile di Prevenzione della Corruzione, il quale è vincolato al rispetto degli obblighi di tutela dell'anonimato del denunciante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Il dipendente che non intenda avvalersi della disponibilità del soggetto interno alla società, come sopra individuato, può effettuare le segnalazioni di illeciti direttamente ad ANAC tramite l'indirizzo di posta elettronica [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it).

Sono prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di

consentire all'azienda di effettuare le dovute verifiche. Non sono viceversa prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni palesemente false.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti.

Il dipendente che ritenga di avere subito discriminazioni per aver effettuato segnalazioni di illecito, ne deve dare circostanziata notizia al Responsabile di Prevenzione della Corruzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione dell'accaduto ai soggetti competenti.

Il dipendente può, inoltre, segnalare l'avvenuta discriminazione alla R.S.U. presente in azienda, agire in giudizio nei confronti del dipendente autore della discriminazione, ovvero della Società, per ottenere la sospensione, la disapplicazione o l'annullamento della misura discriminatoria ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

## **Regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, con cadenza annuale, a valutare l'adeguatezza del Codice di Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e, se necessario, vi apporterà ulteriori modifiche ed implementazioni che verranno poi approvate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello**

La società, per migliorare il flusso delle informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, ha previsto la programmazione annuale di:

- periodici incontri individuali con i responsabili di area e il direttore generale che riferiscano in merito alla propria attività, per poter valutare specificatamente la validità delle procedure in essere per la prevenzione del rischio reato;

- periodici incontri con il Consiglio di Amministrazione per gli aggiornamenti eventuali in merito alle attività aziendali;
- richiesta di eventuale successiva integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 relativamente ai protocolli specifici per la prevenzione del rischio;
- informazione al Consiglio di Amministrazione ed al personale aziendale da parte dell'Organismo di Vigilanza sulle attività svolte ed eventuali anomalie riscontrate;
- formazione al personale aziendale sullo stato di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La Società, nell'assicurare sin d'ora gli adeguati flussi informativi a favore dell'Organismo di Vigilanza, resta peraltro in attesa di ricevere dalla P.A.T. specifiche direttive al riguardo, riservandosi peraltro sin d'ora di valutarne l'operatività nel proprio ambito, attese le considerazioni di cui in premessa.

## Analisi del contesto

Come descritto nella determinazione n. 12 del 28.10.2015 (aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione) nella fase del processo di gestione del rischio sarà analizzato il contesto al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via delle specificità del contesto esterno in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via del contesto interno ossia delle caratteristiche organizzative interne.

Con riferimento all'analisi del contesto esterno si fa presente che *“negli enti locali, ai fini dell'analisi di contesto, i RPC potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 6, della L. 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC, un supporto tecnico anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli Enti locali.”*

L'analisi del contesto interno aziendale considera l'organizzazione aziendale già richiamata nei capitoli precedenti e l'analisi delle relazioni trasversali tra le varie funzioni ed uffici.



Il direttore generale è responsabile della gestione, coordinamento e supervisione di tutte le attività aziendali e nei rapporti con gli enti esterni che interagiscono con l'azienda. A lui fanno riferimento i sei dipendenti responsabili di area produttiva. Le procedure ad oggi in vigore in azienda garantiscono il controllo del flusso delle informazioni tra le varie attività, per evitare il rischio della commissione di reato.

La mancanza di segnalazioni da parte dei dipendenti o di richiami da parte dell'Organismo di Vigilanza negli anni passati, ne dimostra la correttezza nell'applicazione delle stesse.

Per quanto riguarda l'analisi del contesto ambientale esterno, si riporta quanto descritto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento 2018-2020:

*L'Amministrazione provinciale s'inserisce in un contesto sociale e culturale ancora orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare, che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale.*

*I dati statistici ufficiali in materia di criminalità non consentono di elaborare un'analisi dettagliata relativa al territorio provinciale, poiché i dati statistici relativi alle condanne non sono generalmente distribuiti a livello regionale (indagini statistiche pubblicate nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno). Sono disponibili i dati relativi alle denunce presentate, dai quali emerge un andamento relativamente costante, e comunque contenuto, delle denunce per estorsione in Provincia (35 nel 2010, 24 nel 2011, 38 nel 2012, 23 nel 2013, 40 nel 2014), delle denunce per usura (3 nel 2010, 1 nel 2011, 0 nel 2012, 0 nel 2013, 0 nel 2014) e delle denunce per associazione mafiosa (nessuna denuncia nel quinquennio considerato). Peraltro, i dati elaborati dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura e dal Comitato delle vittime dei reati di tipo mafioso non hanno finora riguardato il territorio provinciale e possono pertanto rappresentare una indiretta conferma del fatto che esso non è stato ad oggi colpito da tali fattispecie criminali*

*In mancanza di stime ufficiali, la Provincia autonoma di Trento ha svolto, in collaborazione con Transcrime, un monitoraggio del rischio di criminalità nell'economia trentina, la cui analisi è stata acquisita nel 2013.*

*L'indagine statistica citata nel Capo IV di questo Piano, svolta nel corso del 2015 in attuazione dell'art. 23 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ha fornito ulteriori elementi in merito alla percezione del fenomeno delle*

*infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino. Dall'indagine è emerso che, nella percezione generale da parte degli operatori economici dei due settori, edile e trasporti, il fenomeno della criminalità organizzata in ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso anche se solo un imprenditore su tre esclude recisamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione. Peraltro, quando gli intervistati sono interpellati in merito a fatti, di cui hanno avuto esperienza diretta, in ordine a proposte di forme illegali di sostegno all'impresa da parte di organizzazioni criminali, solo una percentuale inferiore al 2 per cento risponde affermativamente. La seconda fase dell'indagine statistica, la quale ha avuto luogo nel corso del 2016, in attuazione dell'art. 24 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, ha riguardato i settori di attività delle attività finanziarie e assicurative, dell'energia e di acqua e rifiuti ed ha confermato sostanzialmente l'analisi svolta nel medesimo Piano. In questi settori, la percentuale di intervistati che afferma di avere ricevuto la proposta di una forma illegale di sostegno, al fine del superamento di un momento di difficoltà economico – finanziaria, è mediamente prossima all'unità, sicché, pur dovendosi prendere atto della presenza del fenomeno sul territorio provinciale, si può nel contempo confermare che il contesto economico-sociale trentino è sano; risulta quindi fondato il timore che, negli anni recenti di difficoltà economico-finanziaria per le imprese trentine, la criminalità organizzata ne abbia effettivamente insidiato l'integrità, anche se in misura residuale. La terza fase dell'indagine statistica, la quale è iniziata nel corso del 2017 ed ha riguardato il settore dell'agricoltura, non è ancora conclusa.*

I risultati delle indagini statistiche svolte restituiscono pertanto l'immagine di una società trentina e di una collettività di imprenditori che si ritiene operi in un contesto economico istituzionale e sociale sostanzialmente sano.

## Regolazione di un sistema informativo per il monitoraggio sull'implementazione del M.O.G.C. D.Lgs. 231/2001 da parte dell'amministrazione vigilante

Nell'ambito del monitoraggio continuo sull'implementazione del Modello 231/2001 che viene costantemente effettuato, la Società potrebbe ricevere dalla P.A.T. specifiche direttive in merito all'istituzione e all'adozione di un idoneo sistema informativo.

### Sistema disciplinare

Ai sensi della Normativa Anticorruzione si riporta integralmente il sistema disciplinare adottato nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, allegato alla presente, al cui testo si rimanda.

La Società, al fine del pieno recepimento della legge 190/2012, ha implementato il sistema disciplinare nel Modello Organizzativo e di Controllo adottato in conformità alle prescrizioni di cui al d. Lgs. 231/2001, integrandolo, alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro applicati al personale in base al relativo status giuridico e qualifica professionale

L'organo Responsabile della Prevenzione alla Corruzione provvederà ad inoltrare apposita segnalazione ai soggetti competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti, relativi alle accertate violazioni in materia di corruzione.

### Trasparenza dati e documenti

La trasparenza dei dati e dei documenti interni è intesa come l'accessibilità dei terzi alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web.

L'art. 10 del D.Lgs. 97/2016, ha modificato l'articolo 10 del D. Lgs. 33/2013, sopprimendo l'obbligo di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), adempimento peraltro già non applicabile a livello locale in forza dell'art. 1 della L.R. n. 10 del 29 ottobre 2014.

In merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, previsto dalla normativa del D.Lgs. n. 33/2013, la società Interbrennero S.p.A. ha dato attuazione, per le parti cui è soggetta, agli obblighi di pubblicità previsti nella Tabella dell'Allegato 1 della Delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" mediante l'inserimento nel sito internet istituzionale dell'apposita sezione denominata "Società trasparente".

La pubblicazione di dati e documenti sul sito internet aziendale è conforme alla normativa che trova applicazione per la regione Trentino-Alto Adige, per cui non tutte le voci contengono dati o documenti, ovvero prevedono contenuti ed informazioni come previsto a livello nazionale.

Il presente P.T.P.C. 2019-2021 viene presentato per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione di Interbrennero S.p.A. dall'organo Responsabile della Prevenzione Corruzione e sostituirà la precedente edizione del Piano triennale.

Trento, 3 gennaio 2019.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dott. Flavio Maria Tarolli

**Allegati:**

- 1) Codice di Comportamento
- 2) Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (parte generale e parte speciale comprensiva del codice di comportamento) rev. n. 3/2018 con allegati area societaria:
  - 2.1) Organigramma
  - 2.2) Azionariato
  - 2.3) Visura camerale di Interbrennero Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A.
  - 2.4) Visura camerale di Interporto Servizi S.p.A.
  - 2.5) Statuto di Interbrennero Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A.
  - 2.6) Legge Provinciale 07.06.1983, n. 17 pubblicata nel B.U. 21.06.1983, n. 32
- 3) Mappatura dei rischi sulle attività aziendali
- 4) Check List 2019 - contenuto minimo Modello 231
- 5) Piano di attività 2019
- 6) Relazioni semestrali 2018 dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- 7) Relazione RPC 2018 secondo il modello ANAC